

Regolamento regionale AIT per l'attuazione del BONUS Sociale Idrico INTEGRATIVO

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento.

1. Il presente Regolamento, disciplina la concessione di agevolazioni economiche integrative (da ora BONUS Integrativo) rispetto al BONUS sociale idrico Nazionale istituito con Delibera ARERA n. 897/2017, così come modificato con Delibera ARERA n. 227/2018, sotto forma di rimborsi tariffari alle cosiddette “utenze deboli”, corrispondenti ai nuclei familiari residenti nei Comuni dell'Autorità Idrica Toscana che versano in condizioni socio-economiche disagiate.
2. Le agevolazioni tariffarie conseguenti a calamità naturali seguono una diversa disciplina.

Art. 2 – Finanziamento del BONUS Integrativo.

1. Per ciascun Gestore è istituito un Fondo Integrativo finalizzato al finanziamento del BONUS Integrativo pari all'ammontare degli OP_{social} previsti nelle determinazioni tariffarie approvate dall'AIT per ciascun Gestore e comunque nel rispetto delle disposizioni ARERA in materia tariffaria.
2. L'importo così individuato per ogni Gestore è ripartito tra i Comuni delle Conferenze Territoriali con le modalità ed i criteri fissati nei successivi articoli del presente Regolamento.
3. Nell'erogazione dei BONUS Integrativi tale Fondo non può essere superato, nè sarà rimborsato al Gestore in caso di utilizzo superiore alle previsioni di PEF.

Art. 3 - Titolarità delle competenze sulle procedure di agevolazione.

1. In analogia con le generali impostazioni normative e regolamentari in vigore che assegnano ai Comuni la titolarità di ogni attività di natura socio-assistenziale ed in coerenza con la Delibera ARERA n. 897/2017, così come modificato con Delibera ARERA n. 227/2018, i Comuni sono i soggetti competenti e preposti ad individuare gli aventi diritto al BONUS Integrativo destinato alle utenze deboli.

2. Spetta all'Autorità Idrica Toscana la definizione del presente Regolamento attuativo e delle eventuali modifiche e integrazioni alla presente disciplina, nel rispetto ed in coerenza con la Delibera ARERA n. 897/2017, così come modificato con Delibera ARERA n. 227/2018.
3. E' assegnata ai Gestori la competenza ad erogare agli utenti diretti ed indiretti del servizio idrico integrato beneficiari del BONUS Integrativo secondo quanto indicato dai Comuni, nei limiti e con le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Art. 4 – Ripartizione del Fondo Integrativo ai Comuni e modalità di utilizzo.

1. L'importo dei Fondi Integrativi relativi a ciascun Gestore, così come individuato all'Art. 2, è ripartito annualmente tra i Comuni della Conferenza Territoriale secondo le risultanze delle Tabelle approvate con Decreto del Direttore Generale dell'AIT, sentite le Conferenze Territoriali. Al fine di determinare le ripartizioni di dette tabelle le Conferenze Territoriali potranno dare mandato al Direttore Generale di utilizzare i seguenti criteri o un mix degli stessi: l'ammontare dei contributi di cui storicamente hanno usufruito gli utenti per Comune, la popolazione residente, la popolazione residente corretta con indici di differenziazione reddituale per Comune.
2. Con apposito Decreto del Direttore Generale dell'AIT, sentite le Conferenze Territoriali, l'Autorità si riserva di aggiornare periodicamente i criteri per la ripartizione dei Fondi.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'Autorità provvederà con Decreto del Direttore Generale dell'AIT a stabilire la nuova ripartizione dei Fondi Integrativi per l'anno corrente, secondo quanto disposto all'art.9, salvo proroga motivata. Il Decreto sarà tempestivamente trasmesso ai Gestori ed ai Comuni. Sulla base della tabella di ripartizione del Fondo Integrativo, i Comuni procederanno ad individuare gli utenti diretti ed indiretti aventi diritto al BONUS Integrativo e l'ammontare da assegnare ad ogni singolo utente, secondo quanto stabilito dagli art. 5, 6 e 7 del presente Regolamento.

Art. 5 – Soggetti beneficiari delle misure di agevolazione.

1. Come richiamato all'Art.1, agli utenti diretti che hanno diritto a fare richiesta di agevolazione ai Comuni è richiesto che siano intestatari dell'utenza, per almeno uno dei componenti il nucleo ISEE, e che sia garantita la coincidenza:
 - i. della residenza anagrafica dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con l'indirizzo di fornitura del medesimo contratto;
 - ii. del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con il nominativo di un componente il nucleo ISEE.

2. Nel caso di utenti indiretti, il BONUS Integrativo è riconosciuto a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 i richiedenti dovranno rientrare nella tipologia socio-economica corrispondente a quella che viene definita "utenti deboli". Il requisito essenziale è che si tratti di utenze il cui nucleo familiare abbia un indice ISEE inferiore ad una soglia predefinita dal Comune titolare delle procedure di agevolazione, che sia almeno uguale o superiore alla soglia definita per il BONUS Nazionale. Per l'individuazione di utenze deboli, i Comuni potranno anche utilizzare criteri aggiuntivi quali: la presenza di anziani ultrasessantacinquenni, giovani coppie, famiglie con presenza di disabili, etc.
4. Il nucleo ISEE in condizioni di disagio economico sociale ha diritto al BONUS Integrativo con riferimento ad un solo contratto di fornitura.
5. Gli utenti diretti/indiretti ammessi al BONUS nazionale, i titolari di Carta Acquisti o di REI sono automaticamente ammessi al BONUS sociale idrico Integrativo. La domanda va presentata e sottoscritta da un componente il nucleo ISEE al Comune di appartenenza salvo i casi di Gestori diversi nello stesso Comune, ove potranno essere presi accordi tra Gestore e Comune circa le modalità di presentazione delle domande.

Art. 6 – Individuazione dei beneficiari

1. I Comuni avranno piena autonomia nell'individuazione dei beneficiari, tramite procedure di bando o tramite procedimenti standard già in atto, come ad esempio la procedura di BONUS Nazionale, nel rispetto di un tetto ISEE autonomamente prestabilito, non inferiore a quello previsto dal BONUS Nazionale, e secondo le modalità di cui al presente Regolamento.
2. Le Amministrazioni Comunali avranno cura di organizzare la massima informazione ai cittadini sui criteri adottati per l'accesso alle agevolazioni.
3. Ogni anno il Gestore darà opportuna informazione attraverso la prima bolletta e il sito internet circa l'attivazione delle misure di agevolazione di cui al presente Regolamento.

Art. 7 – Determinazione del BONUS Integrativo e trasmissione ai Gestori

1. I Comuni avranno piena autonomia anche nel determinare per ciascun utente diretto ed indiretto l'ammontare del BONUS Integrativo, secondo le modalità di cui ai commi

2 e 3 del presente articolo. Di norma la misura minima dell'agevolazione erogabile alle singole utenze aventi diritto non dovrà essere inferiore a 1/3 dell'importo annuale dovuto dall'utente al Gestore per l'anno solare precedente, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno. Le Amministrazioni Comunali potranno altresì valutare l'introduzione di una misura massima dell'agevolazione e l'introduzione di due fasce ISEE al fine di differenziare le agevolazioni in funzione della fascia di appartenenza.

2. Nella definizione della graduatoria e nella quantificazione del BONUS Integrativo il Comune potrà avvalersi di altro organismo istituzionale eventualmente individuato dal Comune medesimo per l'espletamento della procedura del BONUS Nazionale, previa comunicazione al Gestore di riferimento ed ad AIT.
3. La misura del BONUS Integrativo dovrà basarsi sulla spesa idrica dell'anno solare precedente, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno. Per la determinazione della spesa idrica di riferimento dell'utenza, il Comune potrà avvalersi degli uffici del Gestore. In ogni caso l'agevolazione non potrà eccedere il valore delle spesa idrica relativa all'anno solare precedente, diminuita dell'importo massimo del BONUS sociale Idrico Nazionale, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno.
4. La spesa idrica dell'anno solare precedente, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno, di cui al precedente comma, ed al netto del BONUS Nazionale, rappresenta il tetto ed il riferimento utilizzato per il calcolo dell'agevolazione nell'anno di competenza. Essa rappresenta la spesa di competenza dei consumi, ovvero dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno solare precedente. Tali consumi saranno stimati dal Gestore sulla base dei dati storici, qualora all'atto della determinazione del BONUS Integrativo non sia stata effettuata una lettura che consenta di individuarli in maniera puntuale. La spesa correlata a tali consumi si compone della quota fissa Domestica Residente e del prodotto tra mc di consumo e tariffa Domestica Residente variabile applicata ai diversi scaglioni di consumo, come risultanti dalla fatturazione.
5. Qualora l'utenza sia di nuova costituzione, ovvero attivata nell'anno di competenza, oppure se l'utenza è attiva da meno di 6 mesi dell'anno solare precedente, il Gestore fornirà al Comune o altro organismo istituzionale una stima della spesa lorda dell'anno solare precedente pari alla media annua di consumi per tale tipologia di utenza.
6. Qualora l'utenza sia attiva da oltre 6 mesi dell'anno solare precedente, il Gestore fornirà al Comune o altro organismo istituzionale competente una stima della spesa pari al consumo registrato nell'anno solare precedente rapportato all'intero anno.
7. Nel caso dell'utenza indiretta il richiedente dovrà presentare all'atto della domanda l'attestazione dell'Amministratore di Condominio o dell'intestatario dell'utenza circa la spesa annua (anno solare precedente) a carico del richiedente e dell'avvenuto

pagamento da parte del richiedente. Tale spesa è da intendersi quale "spesa idrica dell'anno solare precedente, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno" per gli utenti indiretti.

8. I Comuni sono tenuti a trasmettere ai Gestori, agli indirizzi PEC indicati dagli stessi e secondo le modalità informatiche prescritte da AIT, l'elenco dei beneficiari, entro i 15 giorni successivi all'emanazione dell'atto con il quale si approva detto elenco. L'elenco andrà trasmesso comunque non oltre il 30 giugno. L'elenco dovrà contenere i seguenti requisiti minimi: la distinzione tra utenze dirette ed indirette, il nominativo dell'intestatario del contratto in caso di utenza diretta, il nominativo del beneficiario in caso di utenza indiretta, il codice del nucleo ISEE, il codice fiscale, il codice utente della fornitura, l'importo assegnato a ciascun beneficiario, il tetto ISEE complessivamente adottato e comunque dovrà contenere tutti i requisiti ed i dati previsti dalla normativa concernente il BONUS Sociale Idrico Nazionale. Le prescrizioni informatiche e le modalità di restituzione dei dati dovranno improntarsi a quanto disposto dall'ARERA con le Delibere n. 897/2017 e n. 227/18.

Art. 8 Verifica ed erogazione del BONUS Integrativo e possibili integrazioni

1. Entro la fine di luglio di ciascun anno, il Gestore verificherà la congruità degli importi indicati dai Comuni con la rendicontazione del 30 giugno e comunicherà a questi eventuali anomalie riscontrate, prima di considerare "erogabile" l'agevolazione stessa. Per tutti gli altri soggetti il Gestore provvederà con la prima bolletta utile all'effettuazione delle erogazioni dei contributi o, prontamente, tramite altri mezzi di pagamento, laddove previsto e consentito e comunque in conformità alle disposizioni contenute nelle Delibere ARERA n. 897/2017 e n. 227/18.
2. Al fine di definire "erogabile" ogni singolo BONUS Integrativo il Gestore dovrà espletare le seguenti verifiche:
 - a. che l'importo complessivo assegnato in sede di rendicontazione dei Comuni al Gestore (entro il 30 giugno), per singolo Comune o altro organismo istituzionale individuato dal Comune non ecceda la disponibilità del Fondo Integrativo a disposizione, come stabilito nei Decreti dell'AIT;
 - b. che l'elenco trasmesso dal Comune o altro organismo istituzionale individuato dal Comune, entro il 30 giugno di ogni anno:
 - i. sia conforme in ogni sua parte;
 - ii. contenga solo utenze dirette o indirette a cui viene applicata la tariffa Domestica Residente;

- iii. nel caso di utenze dirette, ci sia sempre coincidenza del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con il nominativo di un componente il nucleo ISEE;
 - iv. che l'agevolazione indicata a favore di ciascun beneficiario sia sempre inferiore o uguale alla spesa idrica lorda dell'anno solare precedente, diminuita dal BONUS Nazionale, come indicata all'art. 7;
 - v. che la spesa idrica lorda dell'anno solare precedente, sia in linea con quella risultante al Gestore.
3. Nell'ambito e nei limiti della dotazione del Fondo Integrativo assegnato a ciascun Comune, i Gestori porteranno in deduzione dalle bollette emesse, gli importi stabiliti dal Comune per ciascun utente indicato quale beneficiario dell'agevolazione, attingendo dal Fondo Integrativo stesso. In caso di beneficiari afferenti ad utenze indirette l'agevolazione potrà essere erogata attraverso deduzioni nelle bollette intestate all'utenza aggregata o tramite rimessa diretta (assegno o bonifico) all'utente indiretto in funzione delle modalità territorialmente concordate tra Comuni, Gestori e Soggetti terzi (a titolo puramente esemplificativo gli enti case popolari) e comunque in coerenza con le disposizioni di cui alle Delibere ARERA n. 897/2017 e n. 227/18. Nel caso in cui i Comuni non riescano ad assegnare tutto il Fondo Integrativo disponibile con la predetta lista di assegnazione, potranno, entro la fine dell'anno di competenza, assegnare ad ulteriori beneficiari, con le modalità di cui ai precedenti commi, la parte residua del Fondo Integrativo anche successivamente alla trasmissione della lista di cui all'art. 7, fermo restando la tempestiva comunicazione al Gestore degli ulteriori beneficiari, con le medesime modalità.
4. Nel caso di cessazione, voltura, subentro nel corso dell'anno, la misura del BONUS integrativo stabilita dal Comune sarà modificata a cura del Gestore secondo le seguenti modalità:
- a. Nel caso di cessazione il Gestore sarà tenuto ad erogare il BONUS Integrativo determinato dal Comune nelle misura pari alla porzione d'anno in cui l'utenza è stata attiva.
 - b. Nel caso di voltura o subentro:
 - i. se il nuovo intestatario è compreso nel nucleo familiare ISEE agevolato, il Gestore provvederà ad erogare l'intero BONUS Integrativo stabilito dal Comune;
 - ii. se il nucleo ISEE agevolato assume una nuova utenza all'interno della stessa gestione, il Gestore provvederà ad erogare l'intero BONUS Integrativo stabilito dal Comune;

- iii. se il nucleo ISEE agevolato assume una nuova utenza in una diversa area di gestione, il Gestore sarà tenuto ad erogare il BONUS Integrativo determinato dal Comune nella misura pari alla porzione d'anno in cui l'utenza è stata intestata al nucleo interessato.

Art. 9 – Rendicontazione e norme per il corretto utilizzo del Fondo Integrativo.

1. Entro la fine di gennaio dell'anno successivo all'assegnazione dell'agevolazione, il Gestore trasmette all'Autorità Idrica Toscana gli elenchi di cui al comma 8 dell'art.7 e il riepilogo per Comune con l'indicazione distinta tra l'agevolazione richiesta e quella erogabile, distinguendo l'importo del BONUS Idrico Nazionale da quello del BONUS Integrativo. Il Gestore trasmetterà inoltre una rendicontazione con la quale certifica l'erogazione delle agevolazioni tramite apposito elenco, indicando per ciascun utente il Comune di fornitura, il nominativo dell'intestatario del contratto in caso di utenza singola, il nominativo del beneficiario in caso di utenza aggregata, il codice fiscale, il codice utente della fornitura, l'importo erogabile, l'importo dell'agevolazione, il numero di bolletta (o bollette) sulla quale (i) è avvenuta la detrazione, l'eventuale altro mezzo di pagamento con il quale è stata erogata l'agevolazione, l'eventuale credito residuo da scalarsi nelle bollette future (nel caso in cui non sia stato ancora possibile erogare per intero l'agevolazione in bolletta). Tutte le prescrizioni informatiche e le modalità di restituzione dei dati dovranno uniformarsi a quanto disposto dall'ARERA, in analogia con il BONUS Nazionale, con le Delibere n. 897/2017 e n. 227/18. L'Autorità Idrica Toscana nell'acquisire annualmente la prevista certificazione vigilerà sul corretto utilizzo del Fondo Integrativo in conformità al presente Regolamento attuativo.
2. Qualora l'Autorità riscontrasse da parte dei Comuni interessati l'esercizio di modalità di utilizzo del Fondo Integrativo non conformi a quanto previsto del presente Regolamento o in caso di non utilizzo parziale o totale del Fondo Integrativo nell'anno precedente, potrà stabilire, con Decreto del Direttore, una decurtazione del Fondo Integrativo annuale per Comune, fino anche al totale annullamento. Tale quota sarà riassegnata a favore degli altri Comuni, fatta salva la possibilità di ripristino del valore originario del Fondo Integrativo aggiornato con le modalità di cui all'Art. 2, a partire dall'anno successivo all'accertamento. La progressiva diminuzione percentuale del Fondo Integrativo, in caso di recidivo utilizzo non conforme, è da intendersi sulla base della quota originaria. In caso di gravi, comprovati e straordinari motivi economico/sociali comunicati da un Comune, il Direttore con il proprio Decreto potrà stabilire, per un determinato anno e a favore del Comune interessato, una ripartizione del Fondo Integrativo anche in deroga alla tabella di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 e dei dispositivi di cui al presente comma.
3. L'Autorità effettuerà analoghe verifiche e riscontri sui tempi, modalità e importi relativi all'erogazione delle agevolazioni anche nei confronti dei Gestori. Qualora emergessero divergenze tra le agevolazioni assegnate dai Comuni e quelle rendicontate dal Gestore, l'Autorità intimerà prima il Gestore ad adempiere all'erogazione indicata dai Comuni e successivamente, in sede di calcolo tariffario, a conguagliare l'eventuale importo non erogato.

Art. 10 - Entrata in vigore e norme di rinvio.

1. Il presente Regolamento si applica a partire dall'anno 2018.
2. I precedenti Regolamenti che regolavano la materia delle agevolazioni nei diversi territori sono abrogati.
3. Con riferimento al territorio gestito da GAIA Spa e Nuove Acque Spa, di anno in anno, su richiesta dei singoli Comuni o, per loro conto, del Gestore da effettuarsi entro il 30 novembre dell'anno precedente, l'AIT potrà autorizzare con decreto del Direttore Generale che il Gestore medesimo si sostituisca ai singoli Comuni richiedenti nell'individuazione dei soggetti aventi diritto al BONUS Integrativo. La procedura per l'individuazione dei soggetti aventi diritto e degli importi assegnati dovrà comunque rispettare i criteri previsti dal presente Regolamento ed in particolare: il tetto massimo costituito dalla componente Op_{social} prevista per l'anno in oggetto e che il principale criterio di selezione sia rappresentato dalla soglia ISEE. Ai fini del riconoscimento tariffario, AIT non riconoscerà in alcun caso importi superiori alla componente Op_{social} . La suddetta procedura sarà definita mediante apposito regolamento predisposto dal Gestore e approvato da AIT con decreto del Direttore Generale, sentita la Conferenza Territoriale di riferimento. Restano fermi tutti gli altri obblighi previsti dal presente Regolamento, con specifico riferimento a quanto stabilito agli art. 8 e 9.
4. L'Autorità Idrica Toscana, ad un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, attuerà una verifica sulle modalità operative in esso contenute, al fine di valutarne l'effettiva efficacia e, se necessario, di apportare modifiche o integrazioni.